

Affidamento dei servizi di organizzazione e gestione integrata di un evento e di pubblicità e marketing attinente la definizione e l'implementazione di una strategia di comunicazione, comprensiva di un piano di comunicazione, nell'ambito del progetto europeo Spazio Alpino "Increasing the attractiveness of dual education for skilled crafts and trades in the Alpine Space" - di seguito indicato con l'acronimo "DUALPLUS". Modifica dei documenti di gara

Determinazione n. 162 del 19/08/2019

Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di organizzazione e gestione integrata di un evento e di pubblicità e marketing attinente la definizione e l'implementazione di una strategia di comunicazione, comprensiva di un piano di comunicazione, nell'ambito del progetto europeo Spazio Alpino "Increasing the attractiveness of dual education for skilled crafts and trades in the Alpine Space" - di seguito indicato con l'acronimo "DUALPLUS". Modifica dei documenti di gara. Codice CUP C69J18000180007. Codice CIG 79245498B4 (LOTTO 1). Codice CIG 792456129D (LOTTO 2).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 162 DI DATA 19 Agosto 2019

SERV. FORM. PROF. FORM. TERZIARIA E FUNZ. SISTEMA

OGGETTO:

Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di organizzazione e gestione integrata di un evento e di pubblicità e marketing attinente la definizione e l'implementazione di una strategia di comunicazione, comprensiva di un piano di comunicazione, nell'ambito del progetto europeo Spazio Alpino "Increasing the attractiveness of dual education for skilled crafts and trades in the Alpine Space" - di seguito indicato con l'acronimo "DUALPLUS". Modifica dei documenti di gara. Codice CUP C69J18000180007. Codice CIG 79245498B4 (LOTTO 1). Codice CIG 792456129D (LOTTO 2).

RIFERIMENTO : 2019-S116-00225

Pag 1 di 4

Num. prog. 1 di 66

Considerato che con Determinazione del Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. 152 di data 30 luglio 2019 si autorizzava l'indizione di una trattativa privata, previo confronto concorrenziale mediante Richiesta di Offerta (RdO) tramite MEPAT , ai

sensi dell'art. 21 comma 1, comma 2, lettera h e comma 5, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.i per l'affidamento dei servizi di organizzazione e gestione integrata di un evento e di pubblicità e marketing attinente la definizione e l'implementazione di una strategia di comunicazione, comprensiva di un piano di comunicazione, nell'ambito del progetto europeo Spazio Alpino "Increasing the attractiveness of dual education for skilled crafts and trades in the Alpine Space" - di seguito indicato con l'acronimo "DUALPLUS".

Dato atto che il provvedimento in oggetto prevedeva l'approvazione dei seguenti documenti di gara, parte integrante e sostanziale al provvedimento:

- allegato A) Capitolato speciale d'appalto;
- allegato B) Modulo per la richiesta di avvio gara telematica fornitura servizi e caratteristiche principali della procedura;
- allegato C) Modello offerta tecnica LOTTO 1;
- allegato D) Modello offerta tecnica LOTTO 2;
- allegato E) Parametri e criteri di valutazione delle offerte.

Considerato che il provvedimento in oggetto demandava all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti (APAC) gli adempimenti connessi all'espletamento della procedura di gara nonché la predisposizione di tutto quanto necessario ai fini della stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria dell'appalto di servizio.

Vista la nota prot. n. S170/2019/501094 di data 09 agosto 2019, con la quale il Servizio Contratti e centrale acquisti dell'Agenzia Provinciale per i Contratti e gli Appalti (APAC)

proponeva al Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, di apportare modifiche ai documenti di gara, in particolare invitando la stessa a specificare i requisiti di partecipazione, modificare la metodologia di valutazione di merito tecnico riferita all'esperienza professionale delle risorse impiegate e chiarire infine l'articolo del capitolato speciale riferito all'opzione del rinnovo contratto.

Preso atto della necessità di dettagliare gli elementi indicati nella nota in oggetto apportando modifiche ai documenti di gara, precisando i requisiti di partecipazione dell'operatore economico ed esplicitando la esperienza minima richiesta alle singole figure professionali coinvolte, da dichiarare nell'apposito modello di offerta.

Considerata la necessità di precisare che i servizi in oggetto non prevedono opzioni di rinnovo di contratto, e di apportare modifiche all'Art.7 del Capitolato speciale d'appalto chiarendo che la durata del contratto per i servizi inerenti al Lotto 2 avrà inizio dalla data di stipulazione del contratto e terminerà il 15 luglio 2021, salvo eventuale decisione del capofila di progetto,

autorizzata dalla Autorità di Gestione del Programma Spazio Alpino, di posticipare il termine del progetto DUALPLUS, per un massimo di 12 mesi, e prevedere una nuova calendarizzazione delle attività progettuali.

RIFERIMENTO : 2019-S116-00225

Pag 2 di 4

Num. prog. 2 di 66

Considerato che la eventuale posticipazione del termine del progetto DUALPLUS e la relativa nuova calendarizzazione delle attività progettuali non comporterà ulteriori oneri a carico della Provincia autonoma di Trento e che la esigibilità delle spese è confermata come indicato nella Determinazione del Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. 152 di data 30 luglio 2019.

Precisato che con riferimento al punto 5 del dispositivo della Determinazione del Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. 152 di data 30

luglio 2019, gli oneri per il costo della manodopera riferiti al LOTTO 1 si intendono compresi nell'importo di base d'asta.

Considerato che il presente provvedimento intende sostituire i precedenti documenti di gara approvati con Determinazione del Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. 152 di data 30 luglio 2019 e contestualmente procedere alla approvazione dei nuovi documenti di gara, parte integrante e sostanziale al provvedimento:

- allegato A) Capitolato speciale d'appalto;
- allegato B) Modulo per la richiesta di avvio gara telematica fornitura servizi e caratteristiche principali della procedura;
- allegato C) Modello offerta tecnica LOTTO 1;
- allegato D) Modello offerta tecnica LOTTO 2;

- allegato E) Parametri e criteri di valutazione delle offerte.

Ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visti gli atti citati in premessa,

D E T E R M I N A

1. di sostituire i precedenti documenti di gara approvati con Determinazione del Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. 152 di data 30

luglio 2019 con i nuovi documenti di cui al successivo punto 2);

2. di approvare i seguenti documenti di gara, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- allegato A) Capitolato speciale d'appalto;
- allegato B) Modulo per la richiesta di avvio gara telematica fornitura servizi e caratteristiche principali della procedura;
- allegato C) Modello offerta tecnica LOTTO 1;
- allegato D) Modello offerta tecnica LOTTO 2;
- allegato E) Parametri e criteri di valutazione delle offerte;

3. di dare atto che con riferimento al punto 5 del dispositivo della Determinazione del Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. 152 di data 30 luglio 2019, gli oneri per il costo della manodopera riferiti al LOTTO 1 si intendono compresi nell'importo di base d'asta;

4. di confermare quanto altro disposto con la precedente determinazione n. 152 del 30 luglio 2019.

RIFERIMENTO : 2019-S116-00225

Pag 3 di 4 ROV - IM

Num. prog. 3 di 66

001 001 Allegato A - Capitolato speciale d'appalto 002 002 Allegato B - Modulo Richiesta avvio gara telematica 003 003 Allegato C - Modello offerta tecnica LOTTO 1

004 004 Allegato D - Modello offerta tecnica LOTTO 2

005 005 Allegato E - Parametri e criteri di valutazione delle offerte Elenco degli allegati parte integrante p.

IL DIRIGENTE

Roberta Vergani RIFERIMENTO : 2019-S116-00225

Pag 4 di 4

Num. prog. 4 di 66

ALLEGATO A - Capitolato speciale di appalto CAPITOLATO SPECIALE PER

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI:

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATA DI UN EVENTO E DI PUBBLICITA'

E MARKETING ATTINENTE LA DEFINIZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DI UNA

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE, COMPRENSIVA DI UN PIANO DI

COMUNICAZIONE, NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO

"INCREASING THE ATTRACTIVENESS OF DUAL EDUCATION FOR SKILLED

CRAFTS AND TRADES IN THE ALPINE SPACE" (ACRONIMO "DUALPLUS")

CUP: C69J18000180007

CIG Lotto 1: 79245498B4

CIG Lotto 2: 792456129D

1

Num. prog. 5 di 66

ALLEGATO A - Capitolato speciale di appalto INDICE

PARTE AMMINISTRATIVA

Art. 1 - Oggetto dell'appalto.....4

Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....4

Art. 3 - Obblighi a carico dell'appaltatore.....5

Art. 4 - Obblighi a carico della stazione appaltante.....6

Art. 5 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....6

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto.....8

Art. 7 - Durata del contratto.....8

Art. 8 - Importo del contratto.....	9
Art. 9 - Direttore dell'esecuzione del contratto.....	9
Art. 10 - Avvio dell'esecuzione del contratto.....	9
Art. 11 - Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	10
Art. 12 - Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	10
Art. 13 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	10
Art. 14 - Controlli sull'esecuzione del contratto.....	12
Art. 15 - Vicende soggettive dell'appaltatore.....	13
Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	13
Art. 17 - Subappalto.....	13
Art. 18 - Tutela dei lavoratori.....	15
Art. 19 - Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....	15
Art. 20 - Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto.....	15
Art. 21 - Sicurezza.....	16
Art. 22 - Elezione di domicilio dell'appaltatore.....	17
Art. 23 - Proprietà dei prodotti.....	17
Art. 24 - Trattamento dei dati personali.....	17
Art. 25 - Garanzia definitiva.....	18
Art. 26 - Obblighi assicurativi.....	19
Art. 27 - Penali.....	19
Art. 28 - Risoluzione del contratto.....	20
Art. 29 - Recesso.....	20
Art. 30 - Definizione delle controversie.....	20
Art. 31 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	20
Art. 32 - Obblighi in materia di legalità.....	22
Art. 33 - Spese contrattuali.....	22
Art. 34 - Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....	22
Art. 35 - Disposizioni anticorruzione.....	23
Art. 36 - Norma di chiusura.....	24

PARTE TECNICA

Art. 1 - Descrizione dei servizi Lotto 1.....	26
Art. 2 - Descrizione dei servizi Lotto 2.....	29
Art. 3 - Rispetto dei criteri ambientali.....	32

2

Num. prog. 6 di 66

ALLEGATO A - Capitolato speciale di appalto - PARTE AMMINISTRATIVA -

3

Num. prog. 7 di 66

ALLEGATO A - Capitolato speciale di appalto Art. 1 - Oggetto dell'appalto 1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento di un servizio di organizzazione e gestione integrata di un evento e di un servizio di pubblicità e marketing attinente la definizione e l'implementazione di una strategia di comunicazione, comprensiva di un piano di comunicazione, nell'ambito del progetto europeo "Increasing the attractiveness of dual education for skilled crafts and trades in the Alpine Space", acronimo "DUALPLUS", di cui la Provincia autonoma di Trento è partner.

Nello specifico, il pacchetto di lavoro "Comunicazione" (WP C "Communication")

del progetto DUALPLUS prevede, oltre la definizione e l'implementazione di una strategia di comunicazione e di un piano di comunicazione, l'organizzazione di un evento per la diffusione e promozione dei risultati progettuali, in collaborazione con il Gruppo di Azione 3 di EUSALP, il cui focus sarà la formazione duale.

2. L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

- LOTTO 1: servizio di organizzazione e gestione di un evento che integra la conferenza di medio termine del progetto "DUALPLUS - Increasing the attractiveness of dual education for skilled crafts and trades in the Alpine Space", e il terzo forum della formazione duale nella regione alpina (EUSALP);
- LOTTO 2: servizio di pubblicità e marketing attinente la definizione e l'implementazione di una strategia di

comunicazione, comprensiva di un piano di comunicazione, nell'ambito del progetto europeo Spazio Alpino "Increasing the attractiveness of dual education for skilled crafts and trades in the Alpine Space", acronimo "DUALPLUS".

Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. I servizi di cui all'art. 1, comma 2, LOTTO 1, si svolgeranno nello specifico:

- a Trento, presso le sedi locali della Provincia autonoma di Trento (che saranno successivamente comunicate all'appaltatore) per quanto riguarda le attività preliminari previste i giorni 14 e 15 Ottobre 2019;

- a Trento (o Rovereto), presso una Sala di rappresentanza dedicata a convegni e workshop (in seguito denominata anche "Sala"), che sarà tempestivamente comunicata all'appaltatore, per quanto riguarda la conferenza congiunta prevista il 16

Ottobre 2019.

4

Num. prog. 8 di 66

ALLEGATO A - Capitolato speciale di appalto 2. I servizi di cui all'art. 1, comma 2, LOTTO 2, si svolgeranno presso la sede dell'aggiudicatario.

L'appaltatore garantisce inoltre disponibilità ad incontri periodici presso la sede della stazione appaltante, per la programmazione e pianificazione delle attività e verifica della loro attuazione.

3. L'appaltatore deve garantire le attività descritte dagli artt. 1 e 2 della parte tecnica del presente capitolato speciale d'appalto.

4. L'esecuzione delle attività indicate per il Lotto 1 e Lotto 2 deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dall'offerta tecnica.

Art. 3 - Obblighi a carico dell'appaltatore 1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio,

deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

2. L'appaltatore, impegnandosi ad agire nel pieno rispetto del diritto di riservatezza, fornirà informazioni riservate esclusivamente ai dipendenti che le richiederanno in funzione del corretto svolgimento dell'attività prevista e si impegna inoltre a mantenere riservate tutte le informazioni interne di cui possa venire al corrente nello svolgimento del proprio incarico.

3. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

4. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

5. L'appaltatore si obbliga a consentire alla Provincia autonoma di Trento, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, il monitoraggio in itinere dello svolgimento delle prestazioni di cui al precedente articolo 2 e al capitolato tecnico.

6. L'appaltatore garantisce lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità previste dal presente capitolato speciale.

5

Num. prog. 9 di 66

ALLEGATO A - Capitolato speciale di appalto 7. L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nel presente capitolato che costituisce obbligo contrattuale.

Art. 4 - Obblighi a carico della stazione appaltante 1. La stazione appaltante garantisce la messa a disposizione della documentazione amministrativa e delle informazioni necessarie per lo svolgimento della prestazione di cui al precedente art. 2 e agli artt. 1 e 2 della parte tecnica.

2. Con riferimento al Lotto 1, la stazione appaltante provvede a mettere a disposizione il programma dell'evento e ad effettuare assieme all'appaltatore eventuali sopralluoghi necessari presso le sedi designate per l'evento a seguito dell'aggiudicazione e della stipula del contratto per il servizio richiesto.

3. In relazione al Lotto 2, la stazione appaltante provvede a mettere a disposizione il formulario di candidatura ("Application Form") del Progetto "Increasing the attractiveness of dual education for skilled crafts and trades in the Alpine Space", acronimo "DUALPLUS", le linee guida programmatiche del Programma Interreg Spazio Alpino che finanzia il progetto in oggetto (le cui regole devono essere applicate

nell'implementazione delle attività progettuali, comprese le attività di comunicazione), e più in generale tutti i documenti atti a fornire informazioni necessarie all'implementazione del servizio richiesto.

Art. 5 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi 1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici:

disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.

"Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23

concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";

c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";;

6

Num. prog. 10 di 66

ALLEGATO A - Capitolato speciale di appalto d) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49

"Regolamento recante:

«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";

e) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

h) la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196,

concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante

"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle

autorità competenti a fini di prevenzione,

indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.";

j) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt.

1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate,

ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in

vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

7

Num. prog. 11 di 66

ALLEGATO A - Capitolato speciale di appalto Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto 1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il presente capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa e parte tecnica) e le "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati";
- a.2) l'offerta economica dell'appaltatore;
- a.3) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
- a.4) [Eventuale] l'atto costitutivo di R.T.I.;
- a.5) [Eventuale] la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara.

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art.

32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 - Durata del contratto 1. Il servizio inerente al Lotto 1 avrà inizio dalla data di stipulazione del contratto e terminerà il 31 dicembre 2019.

Il servizio inerente al Lotto 2 avrà inizio dalla data di stipulazione del contratto e terminerà il 15 luglio 2021, salvo decisione del capofila di progetto,

autorizzata dalla Autorità di Gestione del Programma Spazio Alpino, di posticipare il termine del progetto DUALPLUS, per un massimo di 12 mesi, e prevedere una nuova calendarizzazione delle attività progettuali.

2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà

di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.

Art. 8 - Importo del contratto 1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per la realizzazione del servizio è determinato in base all'offerta presentata in fase di gara.

8

Num. prog. 12 di 66

ALLEGATO A - Capitolato speciale di appalto Art. 9 - Direttore dell'esecuzione del contratto 1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 10 - Avvio dell'esecuzione del contratto 1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'appaltatore non adempia la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.

5. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 11 - Sospensione dell'esecuzione del contratto 1. Per la disciplina della sospensione del contratto si

applica l'art. 107 del D.Lgs.

18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 - Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2. 9

Num. prog. 13 di 66

ALLEGATO A - Capitolato speciale di appalto Art. 13 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore nel seguente modo:

- per quanto riguarda il Lotto 1, al completamento del servizio.
- per quanto riguarda il Lotto 2, si prevedono le seguenti 3 tranches di pagamento:
- la prima tranche, pari al 30% del corrispettivo, ad avvenuta presentazione della Strategia di comunicazione, comprensiva del piano di comunicazione e del Report periodico da inserire nel sistema eMS, previsto entro Febbraio 2020;
- la seconda tranche, pari al 35% del corrispettivo, previa presentazione di una Relazione dell'appaltatore sulle specifiche attività realizzate, che preveda almeno la realizzazione di tutti i template grafici, l'aggiornamento del sito web di progetto e dei canali social, e la realizzazione di un secondo Report periodico da inserire nel sistema eMS, previsto entro Agosto 2020;
- il saldo a conclusione delle attività previste dal presente capitolato e dietro presentazione dell'ultimo Report periodico da inserire nel sistema eMS, previsto entro Luglio 2021.

2. I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

In particolare, è richiesta l'emissione di fatture elettroniche intestate a Provincia autonoma di Trento - Servizio formazione professionale, formazione terziaria e sistemi di servizio - Via Gilli 3 , 38121 TRENTO - CF: 00337460224, riportanti i seguenti dati:

- Codice univoco di 6 caratteri (codice IPA) dello scrivente Servizio (W05601)
- Nome del progetto Increasing the attractiveness of dual education for skilled crafts and trades in the Alpine Space"
- Acronimo del progetto "DUALPLUS"
- Programma di cooperazione territoriale Spazio Alpino 2014-2020

10

Num. prog. 14 di 66

ALLEGATO A - Capitolato speciale di appalto • Codice di progetto: ASP608

• Codice CUP di progetto: C69J18000180007

• Codice CIG 79245498B4 - LOTTO 1

• Codice CIG 792456129D - LOTTO 2.

5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità

contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

6. In conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle

retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto,

11

Num. prog. 15 di 66

ALLEGATO A - Capitolato speciale di appalto eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.

9. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

Art. 14 - Controlli sull'esecuzione del contratto 1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati,

evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 27.

3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 - Vicende soggettive dell'appaltatore 1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27,

comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

12

Num. prog. 16 di 66

ALLEGATO A - Capitolato speciale di appalto Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità

alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel

contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 17 - Subappalto 1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e, limitatamente alla quota subappaltabile, dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 40% (quaranta per cento)

dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).

2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopraccitato art.

26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n.

2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore 13

Num. prog. 17 di 66

ALLEGATO A - Capitolato speciale di appalto della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento della fornitura;

b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;

c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;

d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

14

Num. prog. 18 di 66

ALLEGATO A - Capitolato speciale di appalto Art. 18 - Tutela dei lavoratori 1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 - Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto 1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo,

successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 20 - Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto 1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall'art. 32, comma 2, della legge provinciale n. 2/2016, che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, in caso di cambio di gestione dell'appalto, si stabilisce per l'appaltatore l'obbligo di effettuare, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, per permettere di attuare un percorso finalizzato alla promozione della stabilità

occupazionale e del livello retributivo complessivo del personale impiegato nella gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore o collaboratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della 15

Num. prog. 19 di 66

ALLEGATO A - Capitolato speciale di appalto l.p. 2/2016 e dall'art. 19 del presente Capitolato e se sono previste cessazioni connesse al cambio appalto, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnicoorganizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti, fermo restando che è garantita ai soli fini economici la conservazione della anzianità maturata. Se il confronto produce accordo tra le parti esse sottoscrivono il relativo verbale. In caso di dissenso le parti redigono un verbale di mancato accordo dove, tra l'altro, l'appaltatore indica i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non assume il personale precedentemente impiegato nell'appalto. In entrambi i casi copia del verbale è inviato dall'appaltatore alla stazione appaltante prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto.

2. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, le informazioni relative al personale impiegato nella gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore o collaboratore, attraverso la compilazione dell'"Elenco del personale". L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante. L'elenco è redatto con l'indicazione per ciascuna persona: dell'orario contrattuale, dell'anzianità maturata, dell'inquadramento economico, delle mansioni e/o qualifica. Ai fini della pubblicazione dell'elenco negli atti di gara, lo stesso è anonimizzato mediante la sola indicazione delle iniziali del nome e del cognome.

Art. 21 - Sicurezza 1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle

vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio relativo al Lotto 1.

16

Num. prog. 20 di 66

ALLEGATO A - Capitolato speciale di appalto 4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 22 - Elezione di domicilio dell'appaltatore 1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 23 - Proprietà dei prodotti 1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633

"Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e s.m.,

tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

2. L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali 1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata 17

Num. prog. 21 di 66

ALLEGATO A - Capitolato speciale di appalto dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Art. 25 - Garanzia definitiva 1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento.

6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 26 - Obblighi assicurativi 1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi

per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

18

Num. prog. 22 di 66

ALLEGATO A - Capitolato speciale di appalto 2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operan

... ATTENZIONE, per il testo completo scaricare la versione PDF...